Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 maggio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1955, n. 1540.

Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana del territorio della Lunigiana (Val di Magra) e della zona marittima delle Alpi Apuane (Massa Carrara, La Spezia) ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Massa Carrara in data 8 agosto 1954 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Lunigiana (Val di Magra) e della zona marittima delle Alpi Apuane ricadenti nelle provincie di Massa Carrara e La Spezia, per una estensione di ha. 88.326;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 883 in data 22 aprile 1955 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125259 in data 16 luglio 1955 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio della Lunigiana (Val di Magra) e la zona marittima delle Alpi Apuane, ricadenti nelle provincie di Massa Carrara e La Spezia estesi per ha. 88.326 e delimitati secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, sono classificati ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1955

GRONCHI

COLOMBO — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 192. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1955, n. 1541.

Soppressione della Legazione d'Italia in Tel Aviv (Israele) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Tel Aviv (Israele) e la Cancelleria consolare presso la stessa Legazione, sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Tel Aviv (Israele) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Tel Aviv (Israele) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: Herzlya, Petah-Tikwa, Tel Aviv, Lydda e Ramle, Rehovot, Askalon e Piana di Shefela, Beersheba e l'intero Negev fino a Eilat.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 187. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1955, n. **1542**.

Soppressione della Legazione d'Italia in Damasco (Siria) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Damasco (Siria) e la Cancelleria consolare presso la stessa Legazione, sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Damasco (Siria) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Damasco (Siria) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: la regione sud della Repubblica siriana e il Gebel Druso.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 191. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1955, n. **1543**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, nel rione Cologna in Valle della città di Trieste.

N. 1543. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste in data 10 dicembre 1954, integrato con quattro dichiarazioni, la prima del 1° marzo 1955, la seconda del 18 giugno e le altre due del 21 giugno 1955, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, nel rione Cologna in Valle della città di Trieste, ed alla istituzione di tre uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 170. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada da Scampitella al bivio Trevico-San Sossio, sulla provinciale n. 79, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni in data 11 dicembre 1950, numero 1988 e 8 marzo 1951, n. 396, con le quali l'Amministrazione provinciale di Avellino, ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dall'abitato di Scampitella porta al bivio Trevico-San Sossio sulla provinciale n. 79, nei pressi di Santa Lucia;
Ritenuto che contro le deliberazioni suddette, regolarmente pubblicate a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 febbraio 1956, n. 405;
Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;
Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dall'abitato di Scampitella porta al bivio Trevico-San Sossio sulla provinciale n. 79, nei pressi di Santa Lucia, in provincia di Avellino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1956
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 354

(2278)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.

Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Caserta ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1946, con il quale è stata istituita a Caserta una sezione dell'Ispettorato regionale del lavoro di Napoli, con circoscrizione comprendente la provincia di Caserta;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1956, la sezione dell'Ispettorato del lavoro, con sede a Caserta, è elevata ad Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Caserta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 173. — BAGNOLI

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1956.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, ente morale con sede in Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, approvato con decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1948, e modificato con i decreti Ministeriali 15 luglio 1949 e 9 luglio 1953;

Viste le deliberazioni in data 2 marzo 1956 del Consiglio di amministrazione ed in data 24 marzo 1956 dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, ente morale con sede in Spoleto (Perugia), è modificato secondo le variazioni di cui al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto

Aggiunte agli articoli nn. 18, 21, 24 e 52 dello statuto, deliberate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 2 marzo 1956 ed approvate dall'assemblea generale dei soci nella seduta ordinaria e straordinaria del 24 marzo 1956.

Art. 18, al secondo comma aggiungere il seguente periodo terminale: « cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica ».

Art. 24, aggiungere il seguente comma:

« Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare determinati poteri di rappresentanza ad altri consiglieri, al direttore o a chi lo sostituisce ».

Art. 21, dopo il quarto comma aggiungerne un altro stilato come appresso:

« Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18 dell'art. 20 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica ».

Art. 52, aggiungere alla:

lettera *l*) la seguente norma: « La durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20 »;

lettera *n*) dopo le parole: con l'assicurazione sulla vita, aggiungere « e dei rischi diversi »;

lettera *q*) aggiungere la clausola terminale: « con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

(2262)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Castello, sita nell'ambito del comune di Riomaggiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 ottobre 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Castello, sita nell'ambito del comune di Riomaggiore;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Riomaggiore;

Vista l'opposizione prodotta dal sindaco di Riomaggiore contro la proposta di vincolo;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un complesso di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale ed un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista dai quali si godono visuali di grande effetto paesistico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Riomaggiore, confinante a nord coi terreni segnati in catasto ai numeri di mappa 963, 912, 965, 913, 915, attraversamento via Lissa, col terreno segnato al numero di mappa 917, perpendicolare ed attraversamento salita del Castello, e coi terreni segnati in catasto ai numeri di mappa 918, 1458, 1459, 1463, 922, 976, 977; ad est con l'attraversa-

mento Salita del Castello coi terreni segnati ai numeri di mappa 65 e 325, sede comunale Riomaggiore, e coi terreni indicati coi numeri di mappa 328-*a* e 324; ad ovest con via Telemaco Signorini; a sud col terreno indicato al numero di mappa 428, attraversamento salita al Castello, lungo il bordo stradale di essa fino all'incrocio di via Telemaco Signorini, via Telemaco Signorini. ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Riomaggiore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art 4 della legge sopracitata

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 maggio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Estratto compilato nella riunione del 19 ottobre 1953

Verbale n. 1

RIOMAGGIORE Area comunale presso il Castello.

Il soprintendente arch. Pacini prende la parola e fa una esposizione sulle bellezze naturali della zona delle Cinque Terre e ritenendole di grande interesse paesistico e panoramico afferma che tutte le richieste di costruzione, di qualunque genere, debbono essere esaminate con accuratezza onde evitare di diminuire il patrimonio artistico e paesistico di quei luoghi.

Quindi fa presente che il comune di Riomaggiore ha inviato alla Soprintendenza il progetto per la costruzione di un fabbricato scolastico nella zona adiacente l'antico castello. la Soprintendenza ritenendo non concedibile la richiesta ha invitato il sindaco del Comune a scegliere altra area che non deturpasse il paesaggio, espropriando eventualmente altri terreni. Quindi invita la Commissione ad esprimersi sulla importanza delle aree intorno al Castello.

Il sindaco del comune di Riomaggiore comm. Pasini fa presente che il Comune ha assunto l'obbligo per la costruzione delle scuole elementari per dar asilo ai bambini che fino a oggi studiano in aule umide e malsane e affermando che non esistono altre località disponibili ed idonee allo scopo conclude dicendo che varie considerazioni, secondo il suo parere, rendono impossibile prendere in esame una diversa ubicazione.

L'arch. Trinci a questo punto riferisce che l'Amministrazione delle ferrovie ha ceduto recentemente al comune di Riomaggiore, su proposta del sindaco a prezzo modesto, un casello ferroviario appositamente per la sistemazione di aule scolastiche.

Risponde il sindaco di Riomaggiore facendo presente che detti locali sono stati utilizzati per altri usi.

Quindi l'arch. Trinci dopo aver fatto rilevare che non sono stati fino ad ora sufficientemente protetti i valori paesistici, ma anzi gravemente pregiudicati, quali:

1) la passeggiata dell'Amore, intagliata nella roccia e collegante Riomaggiore con Manarola, che nonostante le istruzioni e raccomandazioni date circa un anno fa anche personalmente dal soprintendente arch. Ceschi, non sono state rispettate con grave danno del suggestivo aspetto ormai gravemente compromesso;

2) il ponte caratteristico sul rio, nel centro abitato di Riomaggiore, oggi distrutto insieme alla sottostante cascatella per attuare una deturpante copertura del rio con una soletta in cemento armato;

crede che s'imponga pertanto la necessità di salvaguardare i valori ancora rimasti ed essendo possibile da parte del Comune la scelta di un'altra area oppure la utilizzazione del casello ferroviario sopra descritto, invita i membri della Commissione a voler dare il giusto valore alle predette constatazioni.

Il presidente mette quindi ai voti la proposta del vincolo generico sulle aree circostanti il Castello di Riomaggiore e rupe sottostanti, agli effetti dell'art. 1, commi 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La motivazione viene così fissata:

Complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè bellezza panoramica da considerare come quadro naturale e punto di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

La Commissione vota a maggioranza favorevole al vincolo.

Vota favorevole: il presidente, il soprintendente, l'ing. Carletti mentre si astiene il sig. Gropallo che spiega la sua astensione per la mancanza di conoscenza della zona; vota contrario il sindaco di Riomaggiore.

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1956.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1965), al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1955, n. 770;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19, del 24 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1965;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1965, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone di una matrice, del corpo e di un foglio di diciotto cedole.

La matrice è collocata a sinistra del corpo del titolo ed il buono viene da essa staccato, all'atto dell'emissione, lungo una lista di separazione, a fondino ondulato, sul quale è stampata una leggenda, in carattere corsivo maiuscolo, « Repubblica Italiana ».

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. La prima cedola non porta il numero cedolare e non è completa di leggende in quanto la corrispondente semestralità di interessi, di scadenza 1° ottobre 1956, è stata pagata anticipatamente, all'atto della sottoscrizione.

Art. 2.

I buoni sono stampati su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da una caravella, in scuro, posta in basso al centro del buono, da un'ancora con maglie, in scuro, posta a sinistra di ogni cedola, e da diciotto dischetti, uno al centro di ogni cedola, con il relativo numero d'ordine, in chiaro.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare, costituita da una composizione a motivi ornamentali che si ripetono, ed in essa sono racchiuse: a sinistra, in uno spazio rettangolare con fondino a disegni marini, la figura della statua di Nettuno del Giambologna su piedistallo; in basso, una composizione a foglie con due ancore, interrotta da uno spazio ovale aperto verso l'alto, con motivo a tratteggio finissimo ondulato, nel quale è visibile, in trasparenza, la filigrana.

Il rimanente spazio del corpo del buono, a fondino con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti, è limitato, a sinistra, in alto e a destra, da una cornicetta a motivi di greca in bianco.

A sinistra, verso il basso del corpo del titolo, vi è uno spazio circolare con fondino a tinta leggerissima, riservato al bollo a secco dello Stato con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1965 Legge 8 agosto 1955, n. 770 e Decr. Minist. 21 gennaio 1956 Titolo appartenente alla Serie (numero della serie), del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (quantità dei titoli) buoni unitari di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero o i numeri di iscrizione del titolo) fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) iscritto nel Gran Libro del debito pubblico con godimento dal 1° aprile 1956 Roma 1° aprile 1956 ». Seguono la firma del direttore generale (C. Scipione), il visto per la Corte dei conti (G. Consoli) e la firma del capo divisione (A. Gennaro). In basso, a destra, è indicato il numero 329.000 (serie IV) di posizione.

Al centro del fondino campeggia un sottofondino formato dall'anno di scadenza « 1965 », in grandi cifre.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del buono, su fondino a mezza tinta, lungo i margini del quale corre un motivo ornamentale ripetuto, in tinta chiara, presenta, in un rettangolo, un particolare della fontana di Trevi in Roma, ricavato con tratteggio finissimo trasversale.

In alto del rovescio del corpo del titolo sono stampate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro novennali 5 %-1965; al centro, la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del buono.

Art 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi di greca tratteggiata, rientrante agli angoli superiori e interrotta, verso destra, da uno spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

A sinistra e a destra, in alto, vi sono due spazi quadrangolari, a tratteggio finissimo ondulato, limitati, verso l'esterno, da cornicetta lineare: in quello a sinistra è visibile, in trasparenza, la filigrana; in quello a destra è stampata la leggenda « pagabile il (data di scadenza della cedola) lire (valore della cedola, in cifre) ». Negli angoli superiori, in quadratino bianco, limitato da cornicetta lineare, è stampato il numero progressivo della cedola.

In ciascuna cedola, su fondino identico a quello del corpo del titolo, sono impresse, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito pubblico Buoni del Tesoro novennali 5%-1965 Legge 8 agosto 1955, n. 770 e Decr. Minist. 21 gennaio 1956 ». Seguono le indicazioni della scadenza, dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre), della serie e del numero, o dei numeri, di iscrizione del buono.

Come sottofondino, al centro della cedola, campeggia la cifra « 1965 ».

Sulla prima cedola è stampata, diagonalmente, la dicitura « Annullato ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca al centro una composizione a forma di losanga con motivi ornamentali, ricavati con tratteggio finissimo trasversale, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero d'ordine della cedola.

Sotto la losanga è stampata la leggenda « 5 % B.T.N. 1965 5 % ».

Sulla prima cedola vi è soltanto la dicitura « Annullato ».

Art 7

La stampa del prospetto e del rovescio dei buoni è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
per i titoli da L. 10.000 in rosso bruno;
per i titoli da L. 20.000 in arancione.
per i titoli da L. 50.000 in verde smeraldo;
per i titoli da L. 100.000 in bruno;
per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva;
per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello.

La carta filigranata del taglio da dieci milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie, le firme, nel prospetto del buono, nonchè la serie e la numerazione delle cedole sono impresse in nero, tipograficamente.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

La cifra « 1965 », che campeggia al centro del titolo e di ciascuna cedola, è stampata litograficamente in verde-smeraldo.

Art. 8.

I modelli dei buoni al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 65. — VENTURA

(2409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « economia ed estimo forestale » presso la Facoltà di agraria della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Firenze è vacante la cattedra di « economia ed estimo forestale » istituita mediante convenzione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1955, n. 934, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2406)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Ruvo di Puglia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, l'avv. Michele Mastrorilli è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Ruvo di Puglia, in sostituzione del dott. Pantaleo Di Terlizzi, dimissionario.

(2172)

Revoca del decreto in data 10 febbraio 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Argoli », con sede in Tagliacozzo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, è stato revocato il precedente provvedimento in data 10 febbraio 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Argoli », con sede in Tagliacozzo.

(2170)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Dipendenti IX Centro di mobilitazione e soci della Croce Rossa Italiana », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, la Società cooperativa di consumo « Dipendenti IX Centro di mobilitazione e soci della Croce Rossa Italiana », con sede in Roma, costituita con atto del notaio avv. Giovanni Marini in data 5 ottobre 1944, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Nicoletti.

(2294)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Azienda autonoma di soggiorno di Lavarone (Trento) ad acquistare un'area di terreno in località Palù del comune di Lavarone.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1956, è stata autorizzata l'Azienda autonoma di soggiorno di Lavarone (Trento) ad acquistare dal sig. Bertoldi Mario di Arcangelo mq. 5400 di terreno in località Palù del comune di Lavarone.

(2397)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1956, registro n. 9 Finanze, foglio n. 117, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla ricevitrice del lotto Barba Giuseppina avverso il provvedimento con il quale venne respinta dal Ministero delle finanze la di lei richiesta intesa ad ottenere la revoca della punizione della censura ad essa inflitta in data 21 novembre 1953, dall'Intendenza di finanza di Napoli.

(2396)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Ruoli di anzianità per l'anno 1956

In conformità dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei personali civili del Ministero della marina mercantile per l'anno in corso.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, gli impiegati possono ricorrere al Ministro, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(2398)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici n. 4980 del 15 febbraio 1956, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i « Ruoli di anzianità del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie » secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

(2315)

Proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Palmi (Reggio Calabria)

Con decreto interministeriale del 13 febbraio 1956, n. 2670, è stato prorogato, per tutti gli effetti degli articoli 115 e seguenti e 173 e seguenti del testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, sino al 15 aprile 1961, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Palmi (Reggio Calabria).

Detto decreto interministeriale è stato registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1956 al registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 19.

(2377)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1956, è stato respinto il ricorso straordinario in data 21 luglio 1954, prodotto da Galasso Corrado, archivista nel ruolo centrale del personale del Ministero del tesoro, avverso il provvedimento del Ministero stesso in data 23 febbraio 1954, n. 5465, con il quale venne rigettata la sua istanza intesa ad ottenere che l'anzianità di ruolo speciale transitorio di cui all'art. 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, venisse computata oltre che ai fini giuridici, anche ai fini economici, ossia, nel caso specifico, per l'attribuzione del terzo aumento periodico di stipendio nel grado di applicato.

(2268)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(1ª pubblicazione). Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	426725	336 —	Ceretti Elvira di Pietro, nubile, dom. a Spezia, con vincolo dotale per il matrimonio da contrarre con Beghi *Davide* di Antonio.	Ceretti Elvira di Pietro nubile, dom. a Spezia, con vincolo dotale per il matrimonio da contrarre con Beghi *Galileo Davide* di Antonio.
B. T. N. 5 % (1963)	137	19.500 —	Filo Domenico, Gennaro, Rosa, Fernando e Rosario fu Mario, minori sotto la patria potestà della madre Palumbo Nina di Gennaro vedova Filo, dom. in Napoli, con usufrutto a *Verluno* Rosa fu Giovanni vedova Filo, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Velluno* Rosa fu Giovanni vedova Filo, dom. a Napoli.
Rendita 5 % (1935)	186446	500 —	Daziano Maria-Stefanina *di Emilio* nubile, dom. a Torino	Daziano Maria-Stefanina *fu Giovanni Emilio*, nubile, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	792753	525 —	Conelli *Giuditta* fu Bernardino vedova di Falciola Pietro, dom. a Stresa (Novara).	Conelli *Barbara* fu Bernardino, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1950)	654	150 —	Egitto *Gino* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Gugliotta Santa fu Giuseppe.	Egitto *Raffaele Gino* fu Francesco, ecc. come contro.
Id.	657	50 —	Egitto *Gino*, Giuseppe e Giovanni, fu Francesco, minori ecc. come sopra.	Egitto *Raffaele Gino*, Giuseppe, e Giovanni, fu Francesco, minori, ecc. come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(2316) Roma, addì 14 maggio 1956 *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 25 smarrimento ricevute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 16 aprile 1956 (1ª pubblicazione), *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 26 aprile 1956 (2ª pubblicazione), *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 7 maggio 1956 (3ª pubblicazione), la ricevuta n. 212 del 9 luglio 1955, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Terni al sig. Timo Timoteo per quattro cartelle del Prestito Redimibile 5 % (1936), il capitale nominale anzichè di L. 4000 è di L. 2600.

(2405)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1956, registro n. 4, foglio n. 28, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Giuseppe Bazzichelli, capo divisione, avverso il decreto Ministeriale 11 settembre 1954, concernente il collocamento a riposo d'ufficio del predetto funzionario, a decorrere dal 1º ottobre 1954.

(2351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 16 maggio 1956 (registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 25) è stato disposto, nei confronti della ditta LECCA DUCAGINI Achille fu Giulio:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza dei decreti Presidenziali 28 dicembre 1952, n. 3684 e n. 3686, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 116.67.02);

c) la determinazione in L. 15.936.519 — arrotondate ai sensi di legge a L. 15.935.000 — dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato. I titoli predetti vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 23 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,87	624,85	624,85	624,86	624,85	624,85	624,86	624,87	624,87	624,87
$ Can.	630 —	630,75	630,75	631 —	630,05	630 —	631,25	630 —	630 —	630 —
Fr. Sv. lib.	145,76	145,77	145,73	145,73	145,75	145,76	145,75	145,77	145,77	145,75
Kr. D.	90,48	90,46	90,50	90,47	90,50	90,45	90,49	90,47	90,47	90,50
Kr. N.	87,80	87,80	87,80	87,77	87,80	87,76	87,81	87,77	87,77	87,80
Kr. Sv.	120,95	120,98	121,03	120,98	120,98	120,97	121,01	120,96	120,96	120,97
Fol.	164,60	164,58	164,57	164,61	164,58	164,58	164,61	164,34	164,64	164,60
Fr. B.	12,58	12,58	12,5862	12,583	12,58	12,57	12,583	12,58	12,58	12,58
Fr. Fr.	178,45	178,45	178,50	178,45	178,45	178,40	178,45	178,45	178,45	178,45
Fr. Sv. acc.	143,25	143,26	143,26	143,24	143,24	143,25	143,18	143,26	143,26	143,27
Lst.	1757 —	1756,75	1756,625	1756,75	1756,75	1756,50	1756,75	1757 —	1757 —	1756,875
Dm. occ.	149,76	149,80	149,75	149,82	149,79	149,75	149,81	149,76	149,76	149,85

Media dei titoli del 23 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,975
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id. 5 % 1935	90,15
Redimibile 3,50 % 1934	79,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,65
Id. 5 % 1936	94,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1956

1 dollaro USA.	624,86
1 dollaro Can.	631,125
1 Fr. Sv. lib.	145,74
1 Kr. Dan.	90,48
1 Kr. Norv.	87,79
1 Kr. Sv.	120,995
1 Fol.	164,61
1 Fr. bel.	12,583
100 Fr. Fr.	178,45
1 Fr. Sv. acc.	143,21
1 Lst.	1756,75
1 Marco ger.	149,815

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signorina Ciacchi Alma intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 1° febbraio 1956, n. 50/254 nella forma originaria e precisamente da Ciacchi a Cijak;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio dd. 1° febbraio 1932, n. 50/254, nel senso che il cognome della signorina Ciacchi Alma di Agostino e della Mucic Rosalia, nata a Gorizia il 17 settembre 1927 e residente a Gorizia, via Mataiur, 15, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cijak.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 28 aprile 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(2174)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signorina Ciacchi Darinka intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 1° febbraio 1932, n. 50/254, nella forma originaria e precisamente da Ciacchi a Cijak;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio dd. 1° febbraio 1932, n. 50/254, nel senso che il cognome della signorina Ciacchi Darinka di Agostino e della Mucic Rosalia nata a Gorizia il 10 dicembre 1925 e residente a Gorizia, piazza San Rocco, 6, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cijak.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 28 aprile 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(2175)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre nei Conservatori di musica di Stato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Considerato che i concorsi speciali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, sono stati espletati in data 28 settembre 1955 e che, pertanto, i posti delle dette materie presentemente vacanti possono essere conferiti attraverso i normali concorsi, di cui all'art. 13 del predetto decreto legislativo n. 961;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a cattedre nei Conservatori di musica di Stato:

armonia, contrappunto, fuga e composizione: cattedre n. 3, grado iniziale 7°;

contrappunto, fuga e composizione: cattedre n. 3, grado iniziale 7°;

fuga e composizione: cattedre n. 1, grado iniziale 7°;

armonia e contrappunto: cattedre n. 3, grado iniziale 9°;

armonia complementare: cattedre n. 2, grado iniziale 11°;

arpa: cattedre n. 2, grado iniziale 10°;

arte scenica: cattedre n. 2, grado iniziale 10°;

bibliotecario: cattedre n. 2, grado iniziale 9°;

canto: cattedre n. 6, grado iniziale 9°;

clarinetto: cattedre n. 3, grado iniziale 11°;

contrabasso: cattedre n. 1, grado iniziale 11°;

corno: cattedre n. 3, grado iniziale 11°;

fagotto: cattedre n. 6, grado iniziale 11°;

flauto: cattedre n. 2, grado iniziale 11°;

letteratura poetica e drammatica: cattedre n. 1, grado iniziale 10°;

lettura della partitura: cattedre n. 1, grado iniziale 9°;

materie letterarie: cattedre n. 2, grado iniziale 10°;

oboe: cattedre n. 4, grado iniziale 10°;

organo e composizione organistica: cattedre n. 2, grado iniziale 9°;

pianoforte: cattedre n. 5, grado iniziale 10°;

pianoforte complementare: cattedra n. 1, grado iniziale 11°;

storia della musica e bibliotecario: cattedre n. 4, grado iniziale 9°;

teoria e solfeggio: cattedre n. 8, grado iniziale 11°;

tromba e trombone: cattedre n. 4, grado iniziale 11°;

viola con obbligo del violino: cattedre n. 4, grado iniziale 10°;

violino: cattedre n. 5, grado iniziale 10°;

violoncello: cattedre n. 4, grado iniziale 10°.

Art. 2.

A norma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, il 25 % dei posti per ogni tipo di cattedra, che saranno conferiti attraverso i predetti concorsi, è riservato a coloro che abbiano prestato lodevole servizio in qualità di supplente o di incaricato nei Conservatori di musica di Stato per almeno tre anni nell'ultimo decennio.

Saranno inoltre applicate, per ciascun concorso, le percentuali di legge a favore delle categorie riservatorie (mutilati e invalidi di guerra o per fatti di guerra, combattenti e assimilati).

Art. 3.

Per la partecipazione ai concorsi è richiesta l'età minima di anni 21. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, si prescinde, tuttavia, dal limite massimo di età previsto dalle vigenti norme. In ogni caso, però, i concorrenti non debbono aver superato l'età di anni 70 alla data del presente bando.

Art. 4.

Le domande di ammissione, distinte per ciascun concorso (materia d'insegnamento) redatte su carta bollata da L. 200 e corredate dagli eventuali titoli, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro sessanta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

la residenza e l'indirizzo;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in lettere o in filosofia da una Facoltà di lettere e filosofia per i partecipanti ai concorsi di « letteratura poetica e drammatica » e di materie letterarie;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale essi prestano servizio.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare, con raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito.

Alla domanda i concorrenti dovranno allegare tutti i titoli di studio, scientifici, didattici ed artistici, lavori, pubblicazioni che intendano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito. Non è ammessa la presentazione di manoscritti e dattiloscritti.

A ciascuna domanda dovrà essere allegato, in triplice copia, un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Le domande e i titoli che pervengono oltre il termine sopra stabilito non saranno prese in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati ad altri uffici, compresi quelli della pubblica istruzione.

Art. 5.

Per ogni concorso la Commissione compilerà, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 21 dicembre 1935, n. 2081, una graduatoria, indicando, in ordine di merito, al massimo, tre nomi di concorrenti ritenuti idonei, per ognuna delle cattedre messe a concorso.

Art. 6.

Ai concorrenti che risulteranno inclusi nella graduatoria degli idonei sarà inviato apposito avviso. Essi dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione stessa, i documenti necessari ai fini della applicazione in loro favore ai benefici di preferenza nella nomina, a norma di legge.

A tale scopo, gli insegnanti incaricati o supplenti che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 2 dovranno darne prova, mediante certificato o certificati in carta da bollo da L. 100, rilasciati dai competenti direttori di Conservatorio di musica.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1928, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani o combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241) dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860.Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta anche oltre il termine di presentazione dei documenti purchè prima delle prove orali;

e) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in dipendenza della deportazione e o dell'internamento da parte del nemico posteriormente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 639, presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f)* dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti in servizio per comprovare la loro qualità;

h) i figli degli invalidi per i conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f)* dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione dei tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio per comprovare la loro qualità con l'avvertenza che il certificato di invalidità da rilasciarsi a nome del loro padre è il modello 69-*ter* precisato nella precedente lettera *f)*;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f)* o dei caduti per causa di servizio dovranno esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

Le graduatorie di merito saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

I concorrenti che risulteranno vincitori in base anche ai diritti di preferenza riceveranno apposito avviso e dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione stessa, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente nominata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica

dell'impiego messo a concorso. Il certificato in questione dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

f) copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in bollo da L. 200 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 100.

Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

g) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

h) i concorrenti che siano impiegati o insegnanti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con la indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati o insegnanti non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono dal quale risultino: inizio, durata e qualità del servizio prestato;

i) laurea in lettere e in filosofia in originale o in copia notarile, per i partecipanti ai concorsi di letteratura poetica e drammatica e di materie letterarie. Non sono ammesse altre lauree o diplomi.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo, e lo comprovino con il certificato di cui alla lettera *h*): dalla presentazione del documento di cui alla lettera *e*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Tutti i documenti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Terminata la valutazione dei candidati, esse dovranno redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti e in modo più particolareggiato su quelli proposti per la nomina, nonchè l'indicazione dei motivi che l'hanno guidata nel formulare ogni singolo giudizio.

Il vincitore del concorso, che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214). Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per un triennio, al termine del quale, in seguito ad ispezione, potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado e della stessa materia o di materia affine i concorrenti graduati dopo quelli nominati, secondo l'ordine di classifica.

I risultati del concorso, con la relazione finale della Commissione giudicatrice, saranno pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero Parte II.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 29, foglio n. 297

(2381)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1955, registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 326, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 17 agosto 1955;

Di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica sperimentale nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 25 giugno 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Folinea Riccardo, colonnello A.A.r.n., comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica.

Membri:
Colucci prof. Antonio, professore di 2ª classe dell'Accademia aeronautica;
Cennamo prof. Francesco, professore di 2ª classe dell'Accademia aeronautica;
Caldirola prof. Piero, ordinario nell'Università di Milano;
Paolini prof. Enrico, professore straordinario dell'Accademia aeronautica.

Segretario senza vóto:
Bilanzone dott. Giuseppe, consigliere.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 1, 4, 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1956

Il Ministro per la difesa: Taviani

Il Ministro per la pubblica istruzione: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 41

(2365)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito del concorso a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1955, registro n. 17 Interno, foglio n. 260, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, recante norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il regio decreto 4 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1955 e 7 gennaio 1956, registrati alla Corte dei conti, con i quali venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione stessa ed accertata che essa è conforme alle risultanze dei processi verbali;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per esami a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo *C*), indetto con decreto Ministeriale 25 giugno 1955, citato in narrativa

1. D'Uva Giuseppe	punti	212	su 240
2. Corbello Nicola	»	207	»
3. Belardi Luigi, nato 17 settembre 1933	»	206	»
4. Forlenza Giuseppe Garibaldi, nato il 18 agosto 1934	»	206	»
5. Conte Saverio, figlio invalido di guerra	»	205	»
6. Senesi Renato, guardia aggiunta di pubblica sicurezza	»	205	»
7. Miele Giulio Cesare, figlio invalido di guerra	»	204	»
8. Iacovelli Francesco, guardia di pubblica sicurezza	»	204	»
9. Freda Biagio, nato il 10 maggio 1931	»	204	»
10. Mignosi Umberto, nato il 7 maggio 1937	»	204	»
11. Gaballo Giuseppe	»	203	»
12. Barresi Mariano	»	202	»
13. Bernardo Lorenzo	»	201	»
14. De Vanna Michele	»	200	»
15. Riggio Francesco Antonio, ex combattente	»	198	»
16. Savignano Domenico	»	198	»
17. Aprea Paolo, orfano di guerra	»	197	»
18. Polichetti Mario	»	197	»
19. Russo Nicola	»	196,50	»
20. Perricone Francesco Paolo, ufficiale complemento	»	196	»
21. Amodio Dario Lino	»	196	»
22. Guida Ottavio	»	195	»
23. Coniglio Benito	»	194,50	»
24. Ajola Salvatore, nato il 6 dicembre 1927	punti	194	su 240
25. D'Arrigo Letterio, nato il 28 agosto 1935	»	194	»
26. Salerno Salvatore	»	193	»
27. Serra Sergio	»	192,50	»
28. Liboni Ersido, nato il 12 settembre 1927	»	192	»
29. Grieco Alberto, nato il 25 febbraio 1928	»	192	»
30. Fontana Antonio	»	191,50	»
31. Giordano Giovanni	»	191	»
32. Di Stadio Angelo	»	190	»
33. Senneca Antonio, nato il 25 ottobre 1928	»	189	»
34. De Angelis Giovanni, nato il 7 giugno 1935	»	189	»
35. Petrillo Stefano, nato il 10 agosto 1928	»	188	»
36. Pellegrini Giovanni, nato il 4 aprile 1929	»	188	»
37. Monaco Giovanni	»	187,50	»
38. Celesti Letterio	»	187	»
39. Valoroso Claudio	»	186,50	»
40. Germondari Alessandro, orfano di guerra	»	186	»
41. Pasquini Giuseppe, ammogliato con due figli	»	186	»
42. Testa Concetto, nato il 29 gennaio 1932	»	186	»
43. Fortezza Dario, nato il 27 novembre 1934	»	186	»
44. Pagni Serafino, ex combattente	»	185	»
45. Galla Giuseppe, ufficiale complemento	»	185	»
46. Sciarra Costantino, nato il 12 febbraio 1931	»	185	»
47. Casalino Salvatore, nato il 19 dicembre 1931	»	184,50	»
48. Melchiorre Vito, nato il 22 dicembre 1936	»	184,50	»
49. Pisciotta Antonio, figlio invalido per servizio	»	184	»
50. Annino Carlo, nato il 16 dicembre 1929	»	184	»
51. De Vito Alberto, figlio invalido di guerra	»	183	»
52. Granese Guido, guardia aggiunta di pubblica sicurezza	»	183	»
53. Maccioni Mario, ammogliato con un figlio, nato il 9 ottobre 1926	»	183	»
54. Castaldi Arturo, ammogliato con un figlio, nato il 10 dicembre 1927	»	183	»
55. Castria Ubaldo, nato il 18 agosto 1931	»	183	»
56. Mennella Pietro, nato il 15 ottobre 1933	»	181,50	»
57. Marotta Antonio, nato il 31 luglio 1936	»	181,50	»
58. Nuzzi Michele, guardia di pubblica sicurezza, nato il 3 febbraio 1926	»	180	»
59. Argenio Ermanno, guardia di pubblica sicurezza, nato il 12 gennaio 1929	»	180	»
60. Papa Silvio, nato il 19 ottobre 1930	»	180	»
61. Toscano Vitaliano, nato il 10 novembre 1930	»	180	»
62. Cacciatore Sergio, nato il 6 giugno 1935	»	180	»
63. Bertolino Andrea	»	179,75	»
64. Battinieri Tommaso, nato il 9 maggio 1926	»	179	»
65. Zaffarano Giuseppe, nato il 15 dicembre 1926	»	179	»
66. Riposio Franco, nato il 12 febbraio 1930	»	179	»
67. Bellone Luigi	»	178,50	»
68. Aurola Wladimiro	»	178	»
69. Iovino Luigi, nato il 24 agosto 1927	»	177	»
70. Del Sole Fenio, nato il 3 gennaio 1929	»	177	»

71. De Lucia Federico	punti	176,50	su 240
72. Caglià Carmelo, ex combattente	»	176	»
73. Milella Pietro, figlio invalido di guerra	»	176	»
74. Savoca Antonino, nato il 23 settembre 1927	»	176	»
75. Finocchiaro Franco, nato il 9 gennaio 1934	»	176	»
76. Vivis Vincenzo, ammogliato con due figli	»	174	»
77. Capobianco Adolfo, ammogliato con un figlio	»	174	»
78. Camarro Prisco	»	171	»
79. Mangia Gaetano	»	170	»
80. Becchimanzi Vincenzo	»	169	»
81. De Orsi Vincenzo	»	168,50	»
82. Podda Giansalvatore, nato il 20 ottobre 1933	»	168	»
83. Cordaro Antonio, nato il 9 aprile 1934	»	168	»
84. Lanni Ennio, nato il 21 marzo 1935	»	168	»
85. Andronico Leonardo	»	167	»
86. Simeoli Raffaele, nato il 22 marzo 1926	»	166	»
87. Sellaro Claudio, nato il 10 maggio 1928	»	166	»
88. Silvestro Giustino	»	164	»
89. Di Gregorio Andrea, ex combattente	»	162	»
90. Nenna Augusto, nato il 7 maggio 1929	»	160	»
91. Vaccaro Giuseppe, nato il 4 aprile 1933	»	160	»
92. Cimmino Vittorio Emanuele, nato il 12 febbraio 1937	»	160	»
93. Zema Demetrio	»	159	»
94. Rocca Giuseppe	»	156	»

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Uva Giuseppe
2. Corbello Nicola
3. Belardi Luigi
4. Forlenza Giuseppe Garibaldi
5. Conte Saverio
6. Senesi Renato
7. Miele Giulio Cesare
8. Iacovelli Francesco
9. Freda Biagio
10. Mignosi Umberto
11. Gaballo Giuseppe
12. Barresi Mariano
13. Bernardo Lorenzo
14. De Vanna Michele
15. Riggio Francesco Antonio
16. Savignano Domenico
17. Aprea Paolo
18. Polichetti Mario
19. Russo Nicola
20. Perricone Francesco Paolo
21. Amodio Dario Lino
22. Guida Ottavio
23. Coniglio Benito
24. Ajola Salvatore
25. D'Arrigo Letterio
26. Salerno Salvatore
27. Serra Sergio
28. Liboni Ersido
29. Grieco Alberto
30. Fontana Antonio
31. Giordano Giovanni
32. Di Stadio Angelo
33. Senneca Antonio
34. De Angelis Giovanni
35. Petrillo Stefano
36. Pellegrini Giovanni
37. Monaco Giovanni
38. Celesti Letterio
39. Valoroso Claudio
40. Germondari Alessandro
41. Pasquini Giuseppe
42. Testa Concetto
43. Fortezza Dario
44. Pagni Serafino
45. Gallà Giuseppe
46. Sciarra Costantino
47. Casalino Salvatore
48. Melchiorre Vito
49. Pisciotta Antonio
50. Annino Carlo
51. De Vito Alberto
52. Granese Guido
53. Maccioni Mario
54. Castaldi Arturo
55. Castria Ubaldo
56. Mennella Pietro
57. Caglià Carmelo
58. Di Gregorio Andrea

Art. 3.

I seguenti altri candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui sopra nell'ordine appresso indicato:

1. Marotta Antonio
2. Nuzzi Michele
3. Argenio Ermanno
4. Papa Silvio
5. Toscano Vitaliano
6. Cacciatore Sergio
7. Bertolino Andrea
8. Battiuieri Tommaso
9. Zaffarano Giuseppe
10. Riposio Franco
11. Bellone Luigi
12. Aurola Wladimiro
13. Iovino Luigi
14. Del Sole Fenio
15. De Lucia Federico
16. Milella Pietro
17. Savoca Antonino
18. Finocchiaro Franco
19. Vivis Vincenzo
20. Capobianco Adolfo
21. Camarro Prisco
22. Mangia Gaetano
23. Becchimanzi Vincenzo
24. De Orsi Vincenzo
25. Podda Giansalvatore
26. Cordaro Antonio
27. Lanni Ennio
28. Andronico Leonardo
29. Simeoli Raffaele
30. Sellaro Claudio
31. Silvestro Giustino
32. Nenna Augusto
33. Vaccaro Giuseppe
34. Cimmino Vittorio Emanuele
35. Zema Demetrio
36. Rocca Giuseppe

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1956

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1956
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 48. — DI STEFANO

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1956, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito dei candidati al concorso per esame a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova e quella dei vincitori e degli idonei nel concorso stesso;

Considerato che l'Amministrazione ha facoltà, a norma dell'art. 3, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di conferire ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, un numero di posti vacanti pari al decimo di quelli messi a concorso;

Ritenuto opportuno avvalersi di detta facoltà fino al limite massimo di sei posti fra quelli in atto vacanti;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 6 gennaio 1927, n. 27, recanti norme a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, recante modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo *C* e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 5 maggio 1952, n. 521;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso per esami a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, sono nominati, ai sensi delle vigenti disposizioni sui combattenti, applicati di pubblica sicurezza in prova (gruppo *C*, grado 12°) a decorrere dal 1° aprile 1956, con l'assegno corrispondente al dodicesimo dello stipendio iniziale annuo del grado anzidetto, oltre agli altri assegni previsti dalle norme in vigore:

1. Riggio Francesco Antonio
2. Pagni Serafino
3. Caglià Carmelo
4. Di Gregorio Andrea

I predetti vanno a prendere posto nel ruolo di anzianità dopo il pari grado Roitero Ermette.

Art. 2.

I seguenti altri candidati sono nominati alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo *C*, grado 13°), a decorrere dal 1° aprile 1956, con l'assegno mensile corrispondente al dodicesimo dello stipendio iniziale annuo del grado anzidetto, oltre agli altri assegni previsti dalle norme in vigore:

1. D'Uva Giuseppe
2. Corbello Nicola
3. Belardi Luigi
4. Forlenza Giuseppe Garibaldi
5. Conte Saverio
6. Senesi Renato
7. Miele Giulio Cesare
8. Iacovelli Francesco
9. Freda Biagio
10. Mignosi Umberto
11. Gaballo Giuseppe

12. Barresi Mariano
13. Bernardo Lorenzo
14. De Vanna Michele
15. Savignano Domenico
16. Aprea Paolo
17. Polichetti Mario
18. Russo Nicola
19. Perricone Francesco Paolo
20. Amodio Dario Lino
21. Guida Ottavio
22. Coniglio Benito
23. Ajola Salvatore
24. D'Arrigo Letterio
25. Salerno Salvatore
26. Serra Sergio
27. Liboni Ersido
28. Grieco Alberto
29. Fontana Antonio
30. Giordano Giovanni
31. Di Stadio Angelo
32. Senneca Antonio
33. De Angelis Giovanni
34. Petrillo Stefano
35. Pellegrini Giovanni
36. Monaco Giovanni
37. Celesti Letterio
38. Valoroso Claudio
39. Germondari Alessandro
40. Pasquini Giuseppe
41. Testa Concetto
42. Fortezza Dario
43. Gallà Giuseppe
44. Sciarra Costantino
45. Casalino Salvatore
46. Melchiorre Vito
47. Pisciotta Antonio
48. Annino Carlo
49. De Vito Alberto
50. Granese Guido
51. Maccioni Mario
52. Castaldi Arturo
53. Castria Ubaldo
54. Mennella Pietro

I predetti vanno a prendere posto nel ruolo d'anzianità dopo il pari grado Gravina Giovanni.

Art. 3.

I seguenti candidati dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi, sono nominati, in applicazione dell'aumento del decimo dei posti messi a concorso, alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova (grado 13°, gruppo C), a decorrere dal 1° aprile 1956, con l'assegno mensile corrispondente al dodicesimo dello stipendio iniziale annuo del grado anzidetto, oltre gli altri assegni previsti dalle norme in vigore:

1. Marotta Antonio
2. Nuzzi Michele
3. Argenio Ermanno
4. Papa Silvio
5. Toscano Vitaliano
6. Cacciatore Sergio

I predetti vanno a prendere posto nel ruolo di anzianità dopo il pari grado Mennella Pietro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1956

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1956
Registro n. 8 Interno, foglio n. 49. — DI STEFANO

(2366)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 7 maggio 1956).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze n. 10 (dieci) posti nel ruolo della carriera d'ordine di gruppo C (grado 12°) del personale provinciale delle Dogane, spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(2274)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso

Il numero speciale 5-*bis* in data 22 maggio 1956 del Bollettino ufficiale del Ministero pubblica i decreti con i quali sono stati indetti i concorsi per esame speciale, i concorsi e gli esami normali per le promozioni ai gradi 8° del ruolo di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*.

(2420)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 20917 - Div. 3ª san. in data 31 dicembre 1953, col quale venne bandito pubblico concorso per la copertura di posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 7193 - Div. 3ª san. in data 14 febbraio 1956, con il quale si è proceduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice al termine delle operazioni alla medesima affidate;

Ritenuta la regolarità delle operazioni medesime;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Squadrini Franco	punti	54,2409
2. Faglioni Gualberto	»	53,0027
3. Montanari Emidio	»	52,7218
4. Busani Luciano	»	52,0018
5. Fantuzzi Eros	»	51,4218
6. Mugnaini Paolo	»	51,0318
7. Borelli Guido	»	50,2300
8. Luppi Ugo	»	49,8036
9. Miani Rizzardo	»	49,0181
10. Benatti Giorgio	»	48,7772
11. Tedeschi Gianfranco	»	48,5927
12. Cottafavi Lanfranco	»	48,5809
13. Morini Armando	»	47,7927
14. Franceschi Nico	»	47,3290
15. Franchini Remo	»	46,3763
16. Manicardi Tito	»	46,2145
17. Lottici Acton	»	45,4745
18. Zanfi Filippo	»	45,4236
19. Munarini Domenico	»	45,2118
20. Origliani Ferdinando	»	45,1581
21. Cassiani Gino	»	45,1081
22. Botti Benedetto	»	44,9200
23. Zanni Enzo	»	44,7000
24. Garusi Nino	»	44,3790
25. Sighinolfi Luigi	»	44,2881
26. Vescogni Stelio	»	44,0727

27. Bignamini Marcello . . . . . . punti 44,0227
28. Ricci Pier Domenico . . . . . . » 43,9909
29. Bernabei Edmondo . . . . . . » 43,8536
30. Montanari Adelmo . . . . . . » 43,7945
31. Campagnoli Ondino . . . . . . » 43,7772
32. Gallinelli Rolando . . . . . . » 43,7681
33. Guaitoli G. Battista . . . . . . » 43,7563
34. Prati Livio . . . . » 42,8963
35. Pisani Lorenzo . . . . » 42,8336
36. Gervasi Giuseppe . . . . » 42,3018
37. Generali Alessio . . . . » 42,1363
38. Rocca Mario . . . . » 42,0609
39. Marchioni Vito . . . . » 42,0245
40. Cappellini Romeo . . . . » 41,8863
41. Polidori Francesco . . . . » 41,8636
42. Franceschini Giorgio . . . . . . » 41,4909
43. Gattolin Franco . . . . » 41,4081
44. Vecchione Antonio . . . . . . » 41,4000
45. Sala Luigi . . . . » 41,3009
46. Nizzoli Adriano . . . . » 41,2163
47. Tozzi Piero . . . . » 41,2154
48. Maccaferri Antonio . . . . . . » 40,8990
49. Guerrieri Alessandro . . . . . . » 40,8527
50. Pelagatti Cesarino . . . . . . » 40,8245
51. Fontanini Fosco . . . . » 40,6518
52. Malaguti Guglielmo . . . . . . » 40,6027
53. Ghirardini Umberto . . . . . . » 40,4445
54. Milillo Vitantonio . . . . . . » 40,2654
55. Ghelfi Omero . . . . » 40,0727
56. Scillone Antonio . . . . » 40,0681
57. Gandolfi Luigi . . . . » 40,0454
58. Venco Sergio . . . . » 40,0000
59. Ricci Mario . . . . » 39,8972
60. Ricciarelli Gino . . . . » 39,7700
61. Perlini Augusto . . . . » 39,4045
62. Missere Gianluigi . . . . . . » 39,2409
63. Lonardi Roberto . . . . » 39,1818
64. Zaldini Domenico . . . . » 39,0836
65. Silvestri Enzo . . . . » 39,0500
66. Tagliazzucchi Alessandro . . . . . » 38,8945
67. Righi Luciano . . . . » 38,3836
68. Alberti Mario . . . . » 38,2254
69. Tolomelli Paolo . . . . » 37,8181
70. Magni Giovanni . . . . » 37,6818
71. Salvioli Eugenio . . . . » 37,6354
72. Pasquali Gioacchino . . . . . . » 37,5954
73. Bonuzzi Giovanni . . . . » 37,5181
74. Leonelli Luciano . . . . » 37,4854
75. Bonardi Agostino . . . . » 37,2909
76. Milani Pietro . . . . » 37,1881
77. Catellani Armando . . . . . . » 37,1272
78. Marastoni Efro . . . . » 37,0000
79. Bernardoni Antonierra . . . . punti 35,8645
80. Capanni Enrichetta . . . . . » 35,5681
81. Melacini Emilio . . . . . . » 35,1818

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per la copertura di posti di medici condotti vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1953;

Visto il proprio decreto n. 9201/3ª San. in data 8 marzo 1955, con il quale la 3ª condotta medica di Mirandola è stata stralciata dal bando del concorso predetto perchè indisponibile;

Ritenuto, pertanto, che l'indicazione della condotta anzidetta fra le preferenze espresse in domanda debba considerarsi nulla e priva di effetti giuridici;

Viste le preferenze indicate nelle domande dei candidati dichiarati idonei;

Rilevato che fra i candidati predetti vi sono invalidi di guerra per i quali vanno applicate le precedenze previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

1) Squadrini dott. Franco: Modena (5ª condotta Forese);
2) Faglioni dott Gualberto: Cavezzo (2ª condotta Motta);
3) Montanari dott. Emidio: Vignola (2ª condotta);
4) Busani dott. Luciano: Concordia (3ª condotta Villa Fossa e parte di Villa Vallalta);
5) Cottafavi dott. Lanfranco (invalido di guerra): Sassuolo (condotta Sant'Antonio);
6) Guaitoli dott. Giambattista (invalido di guerra): Lama Mocogno (2ª condotta Mocogno-Costrignano-Pianorso).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 3 maggio 1956

Il prefetto: CERUTTI

(2302)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.